



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 05.07.2018 perveniva a questo organo di giustizia segnalazione da parte del Procuratore Federale su comportamenti di aggressione rivolti dall'atleta DI FAZIO Maurizio nei confronti del tesserato Fibis POLLERO Corrado, Presidente del C.S.B. San Giuseppe di Valleggia, durante una gara svoltasi alla sera del 4.05.2018 presso il CSB San Giuseppe contro il CSB Nuova Sala Joker;
- il procuratore aveva istruito il procedimento anche con testimonianze scritte dove emergeva chiaramente che il sig. DI FAZIO Maurizio aveva aggredito con un violento schiaffo l'atleta POLLERO Corrado.

**Considerato che:**

- l'art. 84, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle*

- relative: a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; [omissis] d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara”;*
- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;*
  - l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
  - gli atteggiamenti denunciati sono disciplinati dall'art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia;
  - questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative ai fatti accaduti nella gara svoltasi alla sera del 04.05.2018 presso il CSB San Giuseppe sono pacifici.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti gravissimi tenuti dall'atleta DI FAZIO Maurizio durante la competizione



sportiva anche perché avvenuti alla presenza di molto pubblico e nei confronti di un atleta impegnato in una competizione. Non è pensabile che un giocatore aggredisca fisicamente i propri avversari, tali atti devono restare fuori dalle sale biliardo e non devono succedere soprattutto quando si è in rappresentanza di una federazione sportiva.

Tutti i fatti suddetti denotano poca professionalità e sportività da parte del giocatore nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il giocatore succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente il comportamento tenuto dal giocatore DI FAZIO Maurizio.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore DI FAZIO Maurizio al pagamento dell’ammenda di € 600,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi sei il giocatore DI FAZIO Maurizio a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo



l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato DI FAZIO Maurizio la sospensione per giorni 120 (centoventi) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta DI FAZIO Maurizio ed alla squadra dallo stesso capitanata nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta DI FAZIO Maurizio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FIBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive dopo



la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato DI FAZIO Maurizio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 06 luglio 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name.